



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

S.C. INGEGNERIA CLINICA

N. 19 del 28.03.2024

OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA_2021_028/L09 “Frigoriferi ed Emoteche” per l’acquisizione di n. 2 frigoriferi per farmaci destinati alla SC Malattie Infettive e alla SC Laboratorio Analisi della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Richiamata la deliberazione n.7 del 01.01.2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione prende atto che, a far fronte dal 01.01.2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultavano in capo alla ASST di Monza al 31.12.2022;

Richiamata, altresì, la determinazione DG n. 235 del 3/3/2023 integrata con il Decreto DG n. 154 del 9 febbraio 2024 e n. 285 del 7 marzo 2024, con la quale il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nell’ambito delle competenze gestionali attribuitegli come da art. 16 dello Statuto di FSGT e da deliberazione del CDA n. 17 del 27/3/2023, ha delegato i Direttori di Struttura complessa all’adozione di “determine dirigenziali”, aventi effetti giuridici ed economici nei confronti di soggetti terzi, per l’affidamento diretto (anche senza consultazione di più operatori economici) di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa), come previsto dal D.Lgs. 36/2023, che rinvia al regolamento aziendale “determine dirigenziali” approvato con deliberazione n. 534 del 2/5/2019;

Richiamato inoltre, *l’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 –affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti agli elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Richiamata la DGR n.XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione 2024” ed in particolare l’Allegato 10 “Area Investimenti e Acquisti” che conferma tra l’altro l’obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari tramite il Soggetto Aggregatore - Aria spa- o in subordine nazionale – Consip spa- di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n.89 e dispone inoltre,



per gli acquisti su ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM che gli Enti Sanitari dovranno verificare, anche in tal caso, che siano disponibili convenzioni attive Aria e in subordine Consip;

Premesso che:

- con L.R. n. 33 del 28 *dicembre* 2007 sono state affidate a Lombardia Informatica S.p.A. le funzioni di Centrale di Committenza di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 163/06 a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della sopracitata L.R. 33/2007, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti già Centrale Regionale Acquisti, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 30/2006, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al già citato art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006;
- come stabilito dalla Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12, Centrale Regionale Acquisti ha assunto la nuova denominazione di Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA);

Visti:

- l'art. 62 comma 5 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti qualificate possono procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- la DGR n.XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024" – all.10 che prevede l'obbligo di acquisto in via prioritaria di beni e servizi da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale – ARIA spa- o in subordine nazionale- CONSIP spa;

Tenuto conto che:

- sul portale ARIA è presente la convenzione ARIA_2021_028/L09, costituita da diversi lotti tra cui il "Lotto 9 – Frigorifero It 540 porta a vetro" che presenta una tipologia di frigorifero per farmaci conforme alle esigenze di questa Fondazione;
- le Convenzioni stipulate da ARIA con i singoli fornitori aggiudicatari possono essere recepite mediante la sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura, tramite il NECA, fino alla scadenza fissa di ciascun lotto disponibile;
- è necessario aderire alla Convenzione stipulata da Aria spa e, conseguentemente, sottoscrivere i relativi contratti con la società aggiudicatrici dei rispettivi lotti come di seguito indicato, secondo le modalità previste, nel pieno rispetto della normativa regionale vigente in materia, per una spesa complessiva di € 5.124,00 (€ 4.200,00 + € 924,00 IVA 22%)
- gli utilizzatori del reparto di concerto con la S.C. Ingegneria Clinica hanno espresso il fabbisogno come da comunicazioni agli atti del RUP ed hanno individuato i frigoriferi della società A.C.F. Italia s.r.l., nella seguente configurazione:
 - o n. 2 Frigoriferi per farmaci capacità 540 lt modello PSV600;

- si è proceduto alla predisposizione e all'invio tramite il portale NECA di Regione Lombardia, alla A.C.F. Italia s.r.l dei relativi ODF (Ordine di Fornitura) come di seguito evidenziato:

Nome prodotto	Quantità	Valore unitario (IVA esclusa)
Frigorifero per farmaci capacità netta 540 litri – modello PSV600	2	€ 4.200,00

Ritenuto di dover procedere all'acquisto di n. 2 Frigoriferi per farmaci capacità netta 540 litri – modello PSV600 dalla ditta A.C.F. Italia s.r.l. per l'importo complessivo di € 5.124,00 (€ 4.200,00 + € 924,00 IVA 22%) tramite adesione alla Convenzione ARIA_2021_028/L09;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento con la registrazione di € 5.124,00 (€ 4.200,00 + € 924,00 IVA 22%) a carico del bilancio sanitario – gestione 2024 - con contabilizzazione sul conto patrimoniale 10.20.04.11 “Attrezzature ed apparecchiature sanitarie (sterilizzate)” a carico dei fondi residui di cui alla sui fondi stanziati con D.G.R. n. XI/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 – “ Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4” - CUP B54E22000840002 così suddiviso:

- € 2.562,00 – DIPARTIMENTO AREA MEDICA
- € 2.562,00– DIPARTIMENTO SERVIZI

Dato atto di procedere ad accantonare la quota derivante dall'applicazione del disposto art.113 del D. Lgs. 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione n. 235 del 10.03.2022 e ammontante complessivamente a Euro € 42,00 di cui:

quota del 20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113	Euro 8,40
quota del 80% ai sensi del comma 4 dell'art. 113	Euro 33,60

Accertato che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dall'Ing. Ilaria Vallone – Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di procedere all'acquisto, tramite adesione alla Convenzione ARIA_2021_028/L09, di n. 2 Frigoriferi per farmaci capacità netta 540 litri – modello PSV600 dalla ditta A.C.F. Italia s.r.l. per



l'importo complessivo di € 5.124,00 (€ 4.200,00 + € 924,00 IVA 22%) per il LAB. ANALISI e la SC di Malattie Infettive;

2. di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento con la registrazione di € 5.124,00 (€ 4.200,00 + € 924,00 IVA 22%) a carico del bilancio sanitario – gestione 2024 - con contabilizzazione sul conto patrimoniale 10.20.04.11 “Attrezzature ed apparecchiature sanitarie (sterilizzate)” a carico dei fondi residui di cui alla sui fondi stanziati con D.G.R. n. XI/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 – “ Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4” - CUP B54E22000840002 così suddiviso:
 - € 2.562,00 – DIPARTIMENTO AREA MEDICA
 - € 2.562,00– DIPARTIMENTO SERVIZI
3. di assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Ilaria Vallone – Direttore della S.C. Ingegneria Clinica – e di nominare l’Ing. Susanna Licheri, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Ingegneria Clinica, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) cui demandare i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di procedere ad accantonare la quota derivante dall’applicazione del disposto art.113 del D. Lgs. 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione n. 235 del 10.03.2022 e ammontante complessivamente a Euro € 42,00 di cui:
 - quota del 20% ai sensi del comma 4 dell’art. 113 Euro 8,40
 - quota del 80% ai sensi del comma 4 dell’art. 113 Euro 33,60
5. di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dall’Ing. Ilaria Vallone – Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

Il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica
(Ing. Ilaria VALLONE)